

Un modello di fiscalità

IRLANDA: FINE DELLE SOCIETÀ OFFSHORE MA...

Il Parlamento irlandese ha approvato nuove disposizioni che modificano in modo radicale il trattamento fiscale delle società irlandesi "non residenti". Notevole è tuttavia l'interesse per la generalizzata e graduale riduzione dell'aliquota irpeg, che nel 2003 si attesterà al 12,50%

di Stefano Marchese

Con legge del 2 aprile 1999, il Parlamento irlandese ha approvato il *Finance Bill* con il quale, tra l'altro, sono state apportate significative modifiche al sistema tributario di tale paese.

Le società irlandesi non residenti

Nell'ambito di tali modifiche, mi riprometto in questa sede di segnalare in primo luogo quelle che riguardano le c.d. *offshore* irlandesi, molto utilizzate in passato nell'ambito di un "certo tipo" di pianificazione fiscale internazionale¹ per svolgere attività di *trading* "estero su estero". La loro storia è famosa, dato che esse sono le eredi delle gloriose *offshore* britanniche.

Il trucchetto funzionava così: fino al 1988, la residenza fiscale delle società di capitali in Gran Bretagna era determinata esclusivamente dal luogo in cui era posta la loro direzione effettiva. Ne conseguiva che se una società costituita ed avente sede a Londra non aveva la sua direzione effettiva in Gran Bretagna, essa veniva considerata società non residente. Se poi questa non aveva una stabile organizzazione nel territorio britannico (la presenza della sede sociale costituita da una mera domiciliazione presso uno studio professionale non era sufficiente a determinare una stabile organizzazione) e non vi produceva redditi (perché svolgeva la sua attività interamente all'estero) la società britannica non realizzava alcun presupposto impositivo nel Regno Unito e costituiva, di fatto, una società *offshore*, e cioè una società che, pur avendo la forma giuridica e la sede britannica, non era soggetta ad imposte in Gran Bretagna.

La cosa durò, come si è detto, fino al 1988, quando con la legge finanziaria britannica per lo stesso anno fu modificato il criterio di determinazione di residenza fiscale delle società di capitali, stabilendosi che anche la costitu-

zione della società nel Regno Unito è idonea a determinare la residenza fiscale della società in Gran Bretagna. Per le società che avevano lo status di *offshore*, la disciplina preesistente continuò ad applicarsi fino al 15 marzo 1993, data in cui esse sono divenute fiscalmente residenti a tutti gli effetti.

Fra i colleghi inglesi negli ultimi due anni dello scorso decennio si creò un vero e proprio mercato delle *offshore* costituite prima del 1988, e la cosa più divertente era che il loro prezzo veniva determinato con lo stesso criterio dei vini pregiati: più antica era l'annata (nel nostro caso di costituzione), maggiore era il prezzo.

Approssimandosi la scadenza del 1993, fu scoperto che anche in Irlanda vigeva lo stesso regime, per cui si passò alle *offshore* irlandesi².

Si noti che a questo proposito un primo colpo al sistema venne dato nel 1995. Il 2 giugno di quell'anno entrò in vigore la nuova legge sulle società irlandesi non residenti³. Il colpo finale è stato dato, invece, con il *Finance Bill* del 1999 e riguarda la nuova definizione di residenza fiscale delle società irlandesi.

Tutte le società irlandesi costituite dopo l'11 febbraio 1999 sono considerate residenti in Irlanda ai fini fiscali e sottoposte all'attuale tassazione del 28% sui redditi imponibili. Le società irlandesi non residenti (o *offshore*, che dir si voglia) costituite prima dell'11 febbraio di quest'anno manterranno il loro status fino al 1° ottobre 1999, dopodiché verranno considerate residenti a tutti gli effetti.

Con tale disposizione, si è voluto prevenire eventuali atti di accusa che in sede politica e tecnica, e nell'ambito Ue e Ocse, avrebbero potuto essere mossi all'Irlanda come ordinamento che, a cagione della sua struttura del sistema tributario, favorisce l'evasione fiscale internazionale. E ciò soprattutto in questo momento in cui, sia in sede tecnica, sia in sede politica, da molte parti si è arrivati ad una vera e propria dichiarazione di guerra alle pratiche di concorrenza fiscale sleale in quanto idonee a favorire l'e-

lusione, se non addirittura l'evasione fiscale internazionale. Si ricordano, a questo proposito, il "Codice di Condotta" dell'ex-Commissario Ue Mario Monti, il rapporto sulla Concorrenza fiscale dannosa dell'Ocse, il Rapporto Edward in Gran Bretagna⁴.

Inoltre, tali provvedimenti cercano di scoraggiare l'utilizzo di società irlandesi non aventi alcuna giustificazione economica della loro presenza in quel paese. Ulteriore conferma della nuova politica restrittiva intrapresa dal governo irlandese è costituita dal limite al numero di incarichi di amministratore di società che un residente può assumere^{5/6}.

Le nuove norme, tuttavia, stabiliscono che il regime di non residente ai fini fiscali possa essere mantenuto previa richiesta, supportata da idonea documentazione, per quelle società che svolgono attività di *trading* e che sono partecipate per oltre il 50% del loro capitale da società residenti in paesi della Ue o con i quali l'Irlanda ha stipulato convenzioni contro la doppia imposizione.

Certamente un ruolo importante nello studio della nuova disposizione assume l'interpretazione del concetto "attività di *trading*" che è definita dalla legge come "Any activity that a company may be lawfully formed to carry on and includes the holding ... of property of whatsoever kind".

Ma va del pari rilevato che la partecipazione di controllo di una società irlandese non residente, allorché sia detenuta da una società residente in un paese a fiscalità non privilegiata, come i paesi europei o quelli che hanno stipula-

to trattati contro la doppia imposizione⁷, rende di fatto e quasi sempre priva di interesse dal punto di vista fiscale tale partecipazione, per il semplice motivo che i dividendi che dovessero affluire alla controllante sono normalmente soggetti ad un regime fiscale penalizzante.

Per rendersene conto si ipotizzi il caso in cui la società controllante abbia sede in Italia. Se la società irlandese non è residente in Irlanda, normalmente ha la residenza fiscale in un paese a fiscalità privilegiata, come ad esempio un'isola del Canale della Manica.

In tal caso, per i dividendi distribuiti dalla società irlandese non residente non si applicherebbe la disposizione di cui all'art. 96-bis t.u.i.r., perché la società irlandese non è soggetta ad imposte sul reddito in Irlanda né in alcun altro paese comunitario, né la ordinaria disposizione di cui all'art. 96 t.u.i.r., che prevede l'abbattimento al 40% della base imponibile I.R.Pe.G. dei dividendi ricevuti da collegate estere, ma si renderebbe applicabile la speciale disposizione, contenuta nell'articolo da ultimo citato, secondo cui i dividendi provenienti da società fiscalmente residenti in paesi a fiscalità privilegiata sono tassabili ai fini I.R.Pe.G. per l'intero loro ammontare.

Va detto, per completezza, che mediante una scelta appropriata del paese di residenza della società irlandese *offshore* e di quella del paese della controllante, il beneficio di una pressoché tassazione nulla del reddito prodotto dalla prima e del dividendo affluito alla seconda potrebbe essere mantenuto. Ma va aggiunto, sempre per completezza, che

NOTE

¹ Mi riferisco ad un "certo tipo" perché, a mio sommo avviso, tali società potevano effettivamente essere utilizzate per la pianificazione fiscale di gruppi non residenti in Italia né nella maggior parte dei maggiori paesi occidentali, e soltanto a particolari condizioni e con molte cautele. A quanto mi consta, invece, le *offshore* irlandesi venivano impiegate con molta disinvoltura da sedicenti "esperti" di fiscalità internazionale in relazione ad operazioni che, sia per le loro caratteristiche, sia per la residenza del beneficiario economico, davano luogo, di fatto, a vere e proprie evasioni fiscali, spesso con rilevanza penale. Non mi stancherò mai di ripetere (e a tale titolo mi permetto di rinviare ai miei precedenti articoli pubblicati da alcuni anni a questa parte in questa rubrica della Rivista) che la pianificazione fiscale internazionale non ha nulla a che spartire con l'evasione fiscale, né con l'elusione considerata illecita dagli ordinamenti tributari con cui si viene in contatto.

² Chi scrive ha sempre sconsigliato l'uso di tali strutture, come di quelle britanniche, essenzialmente perché si presta(va)no fin troppo bene ad architettare evasioni fiscali. Il fatto che non vi fosse tassazione in Irlanda per mancanza di residenza e che i soci potevano godere del totale anonimato rendeva assai forte la tentazione di scavalca-

re il problema della *holding* di entrata e di farsi accreditare gli utili in un conto cifrato di qualche paradiso bancario.

Ricordo, ma riconosco che non era difficile essere buon profeta, che nella mia relazione ad un Convegno di fiscalità internazionale organizzato dal nostro Consiglio Nazionale, tenutosi a Trieste il 26 gennaio 1996, così scrivevo: "Così come è caduto il sistema delle *offshore* britanniche, anche in seguito alle pressioni politiche degli altri paesi della Ue, presto cadranno anche le *offshore* irlandesi".

³ A partire da quella data le società di nuova costituzione furono obbligate a rivelare i seguenti dati entro trenta giorni:

- ragione sociale della società;
- sede legale e recapito;
- natura dell'attività commerciale;
- nome, cognome e indirizzo del segretario aziendale;
- luogo di controllo delle società;
- nome, cognome e indirizzo delle persone fisiche che detengono il controllo della società;
- il territorio in cui la direzione centrale viene normalmente esercitata;
- qualsiasi altro dato richiesto in data successiva.

Cfr. *In Trust*, autunno 1995.

⁴ Per una dettagliata analisi di tali tendenze e documenti si rinvia al volume degli atti pregressuali del nostro prossimo Congresso Nazionale, che si terrà a Roma nel marzo 2000, dedicato alla integrazione economica e monetaria e armonizzazione dei sistemi fiscali in ambito Ue, in corso di pubblicazione.

⁵ Cfr. *Veco Tax News*, a cura di Verga Group, n. 2/99, all., Lugano, 1999, 1.

⁶ Con modifica della normativa societaria irlandese è stato stabilito che ogni società deve avere almeno un amministratore (*Director*) che sia una persona fisica residente in Irlanda, il quale non può assumere incarichi in più di 25 società. Oltre tale numero di incarichi è richiesto che l'amministratore ponga a garanzia di eventuali obblighi fiscali e amministrativi titoli di Stato per un importo non inferiore a 20.000 sterline irlandesi. E' prevista una deroga a tale disposizione allorché le cariche siano ricoperte all'interno dello stesso gruppo. E' stata poi ampliata la responsabilità degli amministratori per violazioni di obblighi fiscali e amministrativi.

⁷ Salvo rari casi, è noto che normalmente i paesi a fiscalità ridotta o nulla non hanno trattati contro la doppia imposizione con paesi a fiscalità ordinaria.

prima della ricerca di soluzioni tecniche che siano efficienti, chi si occupa di pianificazione fiscale deve chiedersi se la struttura ipotizzata risponda a concrete esigenze economicamente apprezzabili (se vi sia, in altri termini, la "sostanza" o una valida giustificazione economica), e soltanto in caso di risposta affermativa si potrà procedere ulteriormente.

Modifiche all'aliquota dell'imposta sulle società

Il *Finance Bill* contiene importanti disposizioni anche in merito alle aliquote dell'imposta sulle società.

In primo luogo la vigente aliquota del 10%, che oggi si applica alle società che operano all'interno dell'*International Financial Centre* di Dublino o nella *Shannon Airport Area*, resterà in vigore, per le società costituite fino al 31 marzo 1998, fino al 31 dicembre 2005. La stessa aliquota del 10% resterà altresì in vigore fino al 31 dicembre 2010 per le società manifatturiere che godono del regime fiscale agevolato costituite prima del 23 luglio 1998.

Le aliquote standard dell'imposta sul reddito delle società sono invece stabilite in misura del 28% per il 1999, del 24% per il 2000, del 20% per il 2001, del 16% per il 2002, per attestarsi al livello del 12,50% a partire dal 2003.

A decorrere dal 2000, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società "non commerciali" sarà invece del 25%.

Si considerano "non commerciali" quelle società i cui redditi sono costituiti in modo prevalente da *royalties*, interessi, affitti di immobili.

Ritenuta d'acconto sui dividendi

A decorrere dal 6 aprile 1999 sui dividendi distribuiti da società fiscalmente residenti in Irlanda è applicabile la ritenuta fiscale del 24%.

Tale ritenuta, tuttavia, non si applica:

- ai dividendi distribuiti a enti caritatevoli, fondi pensione, e alcuni fondi comuni di investimento;
- ai dividendi distribuiti a società residenti nella Ue, qualora ricorrano le condizioni previste dalla c.d. Direttiva Madre-Figlia, e sempre che la società madre possieda una partecipazione di almeno il 25% della figlia irlandese e che la maggioranza dei diritti di voto della società Ue sia detenuta da persone residenti nell'Unione europea;
- a società residenti in un Paese con cui l'Irlanda abbia sottoscritto un trattato contro la doppia imposizione.

Va segnalato che fino al 5 aprile 2000 nessuna ritenuta verrà applicata sui dividendi distribuiti a società residenti nella Ue o in un paese con cui sia stato stipulato un tratta-

to bilaterale. La stessa esenzione verrà applicata a società controllanti residenti altrove, purché i rispettivi soci siano residenti nella Ue o in paesi con cui siano stati stipulati i suddetti trattati, e a condizione che sia reso disponibile un certificato degli *auditors* con cui si attesti la sussistenza di tale condizione.

Considerazioni conclusive

Non è difficile rendersi conto, dall'esame delle suddette disposizioni, che con la legge finanziaria 1999-2000 l'Irlanda ha compiuto importanti progressi sotto il profilo della serietà e dell'attrattività del suo sistema tributario.

Dal primo punto di vista merita di essere segnalato come il paese si sia reso conto con tempestività che "i tempi sono cambiati", prendendo atto dei molti sviluppi e delle diverse iniziative, sopra richiamati, delle organizzazioni internazionali in materia di pianificazione fiscale internazionale.

Ha così definitivamente bandito dal proprio ordinamento la figura della società *offshore*, ormai ridotta a vera patologia del sistema fiscale e troppo spesso veicolo di evasione fiscale ai danni della comunità internazionale.

E lo ha fatto con una mossa molto abile: se avesse abolito *tout court* le società *offshore* dal proprio ordinamento, ciò sarebbe stata una implicita ammissione che fino a quel momento il paese aveva messo a disposizione degli operatori internazionali uno strumento di evasione fiscale. Non abolendole completamente, ma lasciando una possibilità di mantenerle nei soli casi in cui ciò risponda a "serie" ragioni economiche e per di più utilizzando uno strumento che nella forma, più che nella sostanza, è la "norma antielusiva", la novella legislativa ribalta sugli operatori la responsabilità dell'uso "distrorto" delle società non residenti ai danni delle autorità fiscali degli altri paesi; e per di più vi pone rimedio. Insomma, l'Irlanda esce da questa soluzione imbarazzante in modo assai elegante.

Quanto ai regimi preferenziali costituiti da società con imposizione ridotta al 10%, si sapeva che l'Irlanda non avrebbe mai più ottenuto l'approvazione da parte della Ue di una proroga delle agevolazioni concesse.

Ma la capacità di comprensione da parte del mondo politico e fiscale irlandese delle esigenze del mondo degli affari è stata mirabile. Nell'*International Financial Centre* di Dublino operano banche e istituzioni finanziarie di primario livello, anche italiane. Questi soggetti non possono, né vogliono, operare con l'incertezza dell'ultima ora: si sapeva che l'agevolazione era temporalmente limitata, si sapeva che mai la Ue l'avrebbe prorogata, e allora questi soggetti economici si preparavano a far le valige, con anni di anticipo, verso altre mete. E le filiali di rilevanza strategica non si spostano da un paese all'altro in poco tempo, o

con pochi costi. L'Irlanda sapeva tutto questo, come sapeva che alcuni anni prima della scadenza dell'agevolazione l'esodo sarebbe iniziato, e che i costi dell'operazione per i soggetti interessati sarebbero stati tali che una misura fiscale intempestiva non avrebbe potuto invertire il flusso, né bloccarlo.

Un intervento dell'ultima ora sarebbe stato inutile.

E allora ha provveduto con largo anticipo, dando prova dell'affidabilità del suo sistema fiscale, e soprattutto della sua prevedibilità. Nel 1999 si conoscono le aliquote dell'imposta sul reddito delle società per molti anni a venire. Sotto un altro punto di vista, se l'Irlanda perde in misura di uno da questa necessaria - o meglio, imposta dai tempi - riforma, guadagna in misura di dieci.

Perché a coloro i quali erano dubbiosi se valeva la pena, in termini di rapporto costi-benefici, prendere l'ultimo treno delle agevolazioni per il *Financial Centre* e goderne per pochi anni, è stato detto: "Venite pure, perché non è l'ultimo treno, e perché godrete, con un piccolo sacrificio in più (dal 10% al 12,50% di imposizione), di fiscalità agevolata per molti anni".

Perché è stato detto al mondo intero: "Venite a lavorare in Irlanda, paese di lingua inglese, integrato nella Ue, partecipante all'Euro, e vi chiederemo solo il 12,50% di imposta sul reddito. Investite pure, fate progetti a lungo termine, perché vi diamo tutti i dati per fare i vostri conti con largo anticipo".

Questo è il modo di far politica fiscale, questo è il modo di uscire dagli *impasse*, questo è il modo con cui si attirano capitali e risorse nel proprio paese, con cui si crea lavoro, ricchezza e benessere per i propri cittadini.

Questo è il modo di rispondere alle esigenze del mondo degli affari, che vuole stabilità per poter fare bene i propri conti, e per ottenere questo sarebbe disposto anche a paga-

re qualche punto in più di imposte!

Questo è il modo di far fiscalità *market oriented*: si guarda al mercato, prima, e poi si costruisce un prodotto (quello fiscale) che incontri adeguata domanda.

Sempre di più tale approccio appare essere quello vincente, anche in Europa: si guardi alla Gran Bretagna, all'Irlanda, alla Danimarca, ai Paesi Bassi, al Lussemburgo: tutti paesi in cui, a tacer d'altro e certamente anche con il concorso di altri fattori, la disoccupazione è bassa e il Pil alto.

Ma questo non accade in Francia, in Germania, e men che meno da noi, in cui il giorno di San Silvestro, se non a primavera inoltrata dell'anno dopo, si legge delle imposte che si pagheranno per quanto si è fatto l'anno prima.

Anche se mi sembra di essere Catone il Vecchio, con i suoi "*delenda Carthago*", non mi stancherò di ripetere che il mito della *potestas impositionis*, del dirigismo fiscale, vacilla da molti anni ed è poco più di una illusione.

La fiscalità imposta dall'alto, con la minaccia delle sanzioni, che fa a pugni con le leggi economiche, che ostacola le strategie d'impresa, che viene decisa la notte prima ed entra in vigore il giorno dopo, che muta ad ogni stagione, senza un disegno preciso e soprattutto comprensibile al mondo degli affari, finirà per produrre un solo effetto: colpirà ciò che non si può o non ha la forza di muoversi, ossia i redditi dei beni immobili e del lavoro medio-basso, degli *unskilled workers*.

La ricchezza, quella vera, delle conoscenze, dei capitali, dei lavoratori subordinati o autonomi ad alto reddito, delle imprese, va e andrà sempre più, in un mondo sempre più piccolo, verso paesi e sistemi fiscali pronti ad accoglierli. Bollare costoro, senza distinguere, come evasori fiscali, significa non rendersi conto della realtà delle cose, e purtroppo, prima o poi, pagarne il prezzo.

NOI E GLI ALTRI

IL "FRENTANO D'ORO"

In occasione della festività di San Matteo, il Collegio dei Ragionieri di Lanciano ha ripetuto la pregevole manifestazione per la consegna del "Frentano d'Oro".

Questo riconoscimento è conferito ogni anno ad una persona, nata nella frentania, che si è resa benemerita in ambito nazionale ed internazionale nel campo delle scienze, della cultura, dell'arte, dell'economia e della professione. Il premio, per questa edizione,

è stato assegnato al Prof. Marcello De Cecco, insignito economista, storico ed editorialista di prestigiose testate di giornalismo economico. La cerimonia, che si è svolta, presso il teatro FFenaroli di Lanciano ha visto la presenza di numerose autorità ed esponenti della cultura, dell'economia e del giornalismo. Lo scorso anno il Premio venne assegnato al Maestro Mario Ceroli quale riconoscimento per i suoi grandi meriti conseguiti in

campo artistico, a livello internazionale. Questa iniziativa si pone nella scia di una intensa attività svolta dal Collegio dei ragionieri presieduto dal rag. Ennio De Benedictis. Istituito solo nel 1990, il Collegio ha dato l'impulso primario per l'apertura a Lanciano del Corso universitario in "Economia ed amministrazione delle imprese" ed è stato inoltre determinante per la ricostituzione della famosa Casa Editrice Rocco Carabba.